

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9.

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie. (13R00356)..... Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 10.

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze. (13R00357)..... Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo. (13R00358)..... Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 12.

Realizzazione di alloggi sopraelevati. Integrazione della legge provinciale sui campeggi 2012. (13R00359)..... Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 13.

Misure per la trasparenza nelle concessioni idroelettriche. Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7). (13R00360)..... Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. (13R00361)..... Pag. 15

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2013, n. 16.

Regolamento concernente la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale. (13R00328)..... Pag. 17



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 28.

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicem-


bre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69). (13R00347)......

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 29.

Norme in materia di attività di acconciatore. (13R00348)......

Pag. 19



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9.

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2013).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non può superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unità abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da più unità abitative.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi:

a) interventi realizzati su singole unità abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unità immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unità abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unità abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unità abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o più unità abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unità immobiliari

autonomamente iscritte al catasto è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11;

c) interventi realizzati da enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento o il recupero di alloggi di loro proprietà da cedere in locazione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Il fondo è ripartito tra le comunità con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprime entro dieci giorni, in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i quali la comunità ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per favorire il massimo utilizzo del fondo la Giunta provinciale può disporre l'assegnazione ad altre comunità delle somme già assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate.

4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità sul cui territorio è collocato l'immobile oggetto dell'intervento.

5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è stata presentata dal 1° marzo 2013 o, per gli interventi previsti dal comma 7, lettera b), dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

6. Il contributo è concesso per interventi su singole unità immobiliari esistenti, relativamente a:

a) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dalle relative norme attuative;

b) ulteriori interventi definiti dall'art. 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare.

7. Il contributo è concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da più unità abitative, relativamente a:

a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;

b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;

c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o A; l'intervento è prioritariamente finanziabile se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;

d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria; gli interventi sono prioritariamente finanziabili se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.



8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11.

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11.

10. Se le risorse assegnate alle comunità, anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunità stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a), le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012, calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11. A parità di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico previsti dalla lettera a) del comma 6, secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11;

b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere b) e c), le richieste sono finanziate nell'ordine delle categorie d'intervento indicate nel comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La deliberazione della Giunta provinciale individua le modalità di formazione delle graduatorie quando gli interventi riguardano più categorie.

11. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare:

a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo;

b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario; si intendono comunque ammissibili a contributo, nel rispetto di questo articolo, gli interventi realizzati su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validità del titolo edilizio;

c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento;

d) le modalità di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia d'intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unità abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da più unità abitative;

e) le modalità e i presupposti per l'erogazione del contributo;

f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;

g) le ipotesi e le modalità di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo;

h) i criteri, le modalità e i limiti del riconoscimento delle spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1° marzo 2013.

12. La deliberazione attuativa del comma 11 è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla data di approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale per l'espressione dei pareri entro dieci giorni dalla medesima data. Decorso tale termine la predetta deliberazione può essere comunque approvata dalla Giunta provinciale.

13. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso, la Giunta può individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9.

14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

15. Qualora necessario in relazione alla dinamica dei fabbisogni, la Giunta provinciale può richiedere a Cassa del Trentino S.p.a. l'anticipazione di somme nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'art. 20, secondo le modalità stabilite nella convenzione con la predetta Cassa.

Art. 2.

Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione

1. Per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualità della durata di dieci anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, la cui misura è stabilita secondo i criteri definiti dalla deliberazione prevista dal comma 6.

2. Per l'acquisto della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo è concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1° marzo 2013, se, alla medesima data, il richiedente non è proprietario di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivise acquisite per successione ereditaria.

3. Per la costruzione della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo può essere concesso se il richiedente non è proprietario, al 1° marzo 2013, di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivisa acquisite per successione ereditaria.



4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata alla residenza sul territorio provinciale da almeno due anni e al possesso di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione; la deliberazione è approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro dieci giorni.- Il contributo non è cumulabile con quelli previsti dall'art. 1 e con gli altri contributi o agevolazioni, comunque denominati, eventualmente individuati dalla deliberazione di cui al comma 6. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 1.

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base di due distinte graduatorie approvate dalle comunità, a giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, o nubendi, e agli altri richiedenti. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'ICEF del nucleo familiare e al numero di figli minori conviventi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6. La predetta deliberazione individua anche i criteri di riparto dei fondi assegnati alla comunità tra le due graduatorie.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo, i vincoli connessi alla concessione dello stesso e le sanzioni che derivano dalla violazione di questo articolo e della deliberazione medesima, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e gli eventuali ulteriori criteri, modalità e condizioni per la concessione ed erogazione del contributo.

7. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità di fondi già ripartiti e non utilizzati. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso la Giunta può prescindere dall'individuazione di un limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'ammissione al contributo.

8. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 3.

Disposizioni per l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione.

1. Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante

la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3.

2. Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino S.p.a.

3. Al fondo possono attingere gli istituti bancari che aderiscono a una convenzione approvata dalla Giunta provinciale per l'erogazione di mutui agevolati a soggetti aderenti a fondi pensione. La convenzione prevede anche la disponibilità degli istituti bancari che la sottoscrivono a supportare i soggetti aderenti a fondi pensione con ulteriori finanziamenti per gli interventi previsti dal comma 1, nei casi e alle condizioni previste dalla convenzione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo, comprese le modalità per la restituzione delle somme che gli istituti bancari prelevano dal fondo, in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato, nonché le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e di rendicontazione da parte delle banche delle somme utilizzate.

Art. 4.


Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«4-bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, può individuare, per i richiedenti singoli e per i soci delle cooperative edilizie, autonomi indicatori di condizione economico-patrimoniale, anche differenziati, tenuto conto - in particolare - delle caratteristiche e della localizzazione delle aree o degli immobili il cui possesso è necessario per la prenotazione o l'acquisto di alloggi costruiti su aree destinate alla realizzazione di alloggi per l'edilizia agevolata, anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo. Inoltre può definire i prezzi di vendita degli alloggi.

2. Dopo il comma 5 quater dell'art. 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«5 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 5-bis, la Giunta provinciale concede contributi pluriennali della durata di dieci anni alle cooperative edilizie che hanno acquistato da enti pubblici immobili, da destinare a casa di abitazione per i propri soci in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4, dopo il 31 dicembre 2011 ed entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, le misure attuative di questo comma, compresi, se necessario, gli ulteriori criteri e requisiti per la concessione dei contributi.»



3. Nel comma 1 dell'art. 102-ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

«9-bis. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo comma.»

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente:

«a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

«2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani;

b) aiuti finanziari alle imprese.»

3. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese). — 1. La Provincia promuove e sostiene la collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1 la Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge.»

4. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: «24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «o loro consorzi».

5. Dopo l'art. 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nel capo 111, sezione 11-bis, è inserito il seguente:

«Art. 34-ter 1 (Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese). — 1. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi con risorse proprie secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 3. I trasferimenti di somme ai fondi di rotazione sono disposti alla conclusione positiva dell'istruttoria relativa alle pratiche di finanziamento delle imprese, circa il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ai sensi della lettera a) del comma 3. Ai sensi dell'art. 15 l'istruttoria può essere affidata ai confidi di cui all'art. 34-quater o loro consorzi e agli istituti bancari convenzionati, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione.

2. Per i fini del comma 1 può essere utilizzata una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo regionale individuato dall'art. 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, prevede le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, fra cui, in particolare:

a) i criteri per la concessione dei sostegni alle imprese a valere sui fondi di rotazione;

b) i contenuti essenziali della convenzione tra la Provincia e gli istituti creditizi, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari;



c) le condizioni e le garanzie per l'erogazione del finanziamento ai richiedenti;

d) le modalità di amministrazione dei fondi di rotazione, da effettuare con separata contabilità.

4. I finanziamenti alle imprese disciplinati da quest'articolo sono cumulabili con le altre agevolazioni previste da questa legge nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 3.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 2-bis (Misure per il radicamento e la salvaguardia dell'occupazione) nella legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2009 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure per il radicamento e la salvaguardia dell'occupazione). — 1. Per fronteggiare la perdurante crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere contributi per sostenere costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale, finalizzati al radicamento delle unità locali e alla salvaguardia dell'occupazione, commisurati al numero di lavoratori coinvolti, qualora, non risultando attivati gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale, compresi i contratti di solidarietà difensivi di cui alle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali) e 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) siano posti in essere, previo accordo sindacale, contratti di solidarietà della durata minima di un anno diversi da quelli di cui alle leggi medesime.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di imprese in difficoltà e di aiuti di importanza minore (de minimis).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e la modalità per l'attuazione di questo articolo, compreso l'eventuale affidamento della relativa attività istruttoria agli enti di garanzia presenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.»

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), e modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo allo sviluppo del partenariato pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche.

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sull'energia è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici per agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energetica). — 1. La Provincia, anche attraverso la revisione della convenzione con le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario, promuove l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 15 per il finanziamento di pro-

getti volti alla realizzazione e alla gestione, attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato, di opere pubbliche o interventi di recupero di edifici pubblici, purché tali progetti prevedano anche l'esecuzione di interventi di miglioramento energetico dell'immobile.

2. Per i progetti previsti dal comma 1 la Provincia può concedere agli enti pubblici contributi fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento. I contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Le risorse rese disponibili sui fondi previsti dall'art. 15 e non utilizzate alla data stabilita dalla deliberazione di cui al comma 3 sono destinate, previo accordo con i soggetti aderenti alla convenzione, a integrare il fondo di rotazione previsto dall'art. 34-ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).»

2. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono abrogati.


Art. 9.

Inserimento dell'art. 36-bis nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)

1. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Disposizioni transitorie in materia di perequazione per l'anno 2013). — 1. In attesa della definizione del contenzioso costituzionale sull'applicazione dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce criteri e modalità di ridefinizione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia. L'intesa, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla vigente normativa provinciale e dagli stanziamenti di bilancio per l'anno 2013, individua le modalità per rideterminare l'ammontare delle risorse da assegnare ai comuni a valere sul fondo perequativo per l'anno 2013, tenuto conto delle variazioni del gettito dell'imposta municipale propria (IMUP) intervenute per effetto della normativa statale vigente. L'intesa può prevedere la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia e comuni, anche con somme a carico dei comuni se ciò è necessario per far fronte in tutto o in parte all'accantonamento disposto dallo Stato sulle entrate provinciali.

2. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'intesa entro sessanta giorni dalla comunicazione statale dell'avvenuto accantonamento, e comunque entro il 30 settembre, il riparto tra i comuni dell'importo accantonato a valere sulle risorse provinciali e la corrispondente riduzione delle quote del fondo perequativo o determinazione degli obblighi di versamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, applicando il principio di invarianza delle risorse di parte corrente stabilito dal protocollo di finanza locale per l'anno 2012.



3. Nell'intesa prevista dal comma 1 possono essere stabiliti limiti all'applicazione dell'art. 8-bis (Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata), comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.»

Art. 10.

Modificazione dell'art. 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente: «In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale a uno dei soggetti indicati nel comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto i contributi previsti dall'art. 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, fino alla chiusura del bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013.»

2. Il comma 1 è efficace dal 1° aprile 2013.

Art. 11.

Modificazioni della disciplina provinciale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) è inserito il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. È fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) è inserito il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico con cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. È fatto salvo il potere

di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.»

3. Per favorire l'esercizio del lavoro nell'ambito di un orario che salvaguardi le esigenze della vita individuale e familiare dei lavoratori dipendenti e autonomi, anche nell'individuazione dei momenti di riposo dal lavoro, e per migliorare la fruibilità degli spazi cittadini, anche sotto il profilo della mobilità e dell'accessibilità, la Provincia promuove l'adozione, anche a livello locale, di accordi per la definizione coordinata dei tempi di apertura e di chiusura degli esercizi, attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei consumatori, ferma restando la libertà degli esercenti di determinare liberamente le giornate e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali accordi possono costituire la base per l'adozione di calendari annuali delle aperture e delle chiusure degli esercizi sul territorio provinciale. La Provincia può promuovere la diffusione e la conoscenza di questi calendari con le modalità e alle condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale si impegna a presentare al Consiglio provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un disegno di legge volto a coordinare i principi di liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura sanciti dalla legislazione statale con le esigenze di tutela dei lavoratori, dell'ambiente, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute e della quiete pubblica e con le esigenze di coordinamento dei tempi delle città secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), anche attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di coordinamento e di concertazione con le parti sociali ed economiche e con i consumatori.

5. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) è abrogato.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 26 (interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le parole: «Un'ulteriore quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle cooperative sociali; la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la gestione di questa quota, nel rispetto della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale).»



Art. 13.

Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) e inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

1. Nel comma 1 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa le parole: «e all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

«2-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.»

3. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis (Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)). — 1. Alle finalità di trasparenza dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

- a) degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) dei comuni e delle comunità;
- e) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;
- e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quest'articolo.»

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 5, la Provincia adegua la propria legislazione ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), entro i termini previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il predetto adeguamento riguarda anche le società in house e le aziende della Provincia e degli enti pubblici a ordinamento provinciale, nonché, fatti salvi gli aspetti di competenza della Regione, gli enti locali e i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina provinciale vigente in materia.

5. In attesa del recepimento della disciplina complessiva con legge provinciale, le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirmità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) trovano applicazione nei confronti dei componenti degli organi e dei dirigenti della Provincia e degli enti pubblici strumentali con riferimento alle cariche e agli incarichi disposti dopo l'entrata in vigore del predetto decreto. La legge provinciale prevista al primo periodo di questo comma può disporre ulteriori limitazioni alla durata delle cariche e degli incarichi in essere alla predetta data.

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dell'art. 93 della legge provinciale 27 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), in materia di graduatorie del personale docente.


1. Nel comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «A eccezione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale,» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola le parole: «e hanno durata biennale» sono sostituite dalle seguenti: «e hanno durata triennale».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 in materia di disposizioni transitorie relative alla modificazione della legge urbanistica provinciale e modificazione dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale.

1. Alla fine del comma 23 dell'art. 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono inseriti i seguenti periodi: «, fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) del comma 2 dell'art. 116 della legge urbanistica provinciale, benché abrogata dal comma 16, si applica fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questo comma, La lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 117 della legge urbanistica provinciale, come inserita dal comma 17, si applica anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma, se alla medesima data il contributo di concessione non è stato pagato. Il comma 5-bis dell'art. 128 della legge urbanistica provinciale, come inserito dal comma 18, si applica dalla data di entrata in vigore di questo comma, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività».



2. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale le parole: «riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 10 per cento».

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo il comma 1 ter dell'art. 13-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche energetica, e il miglioramento qualitativo del patrimonio alberghiero, il vincolo di non frazionabilità previsto dal comma 1 e il divieto di divisione stabilito dal comma 1-*bis* possono essere limitati nel caso di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli esercizi alberghieri di cui all'art. 5, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi assicurino o confermino l'attribuzione di un livello di classifica dell'esercizio di almeno 3 stelle, ottenuto nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;

b) l'esclusione del vincolo e del divieto interessi una porzione dell'edificio in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del volume;

c) l'eventuale cambio d'uso assicurato alla porzione dell'edificio di cui alla lettera *b*) garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) con riferimento alle unità immobiliari configurabili come alloggio, fermo restando che il cambio d'uso di volumi esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma è ammesso prescindendo dalla disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale;

d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero con la porzione dell'edificio di cui alla lettera *b*). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo cui può essere destinata la porzione dell'edificio di cui alla lettera *b*). Nel caso di utilizzo abitativo della porzione di cui alla lettera *b*), la gestione integrata prevede obbligatoriamente la sua messa a disposizione all'esercizio alberghiero per i periodi individuati dalla predetta deliberazione. La deliberazione è adottata previo parere delle competenti commissioni consiliari. Per il vincolo del rispetto delle disposizioni previste da questa lettera si applica quanto previsto dall'art. 62, comma 6, della legge urbanistica provinciale.

1-quinquies. Il comma 1-*quater* si applica anche alla nuova costruzione di esercizi alberghieri, se ciò è previsto dai piani regolatori generali. In questo caso la percentuale prevista dalla lettera *b*) del medesimo comma è determinata dal piano regolatore generale nel limite massimo del 25 per cento del volume complessivo.

1-sexies. Gli interventi previsti dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici; il visto di corrispondenza previsto dall'art. 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1-*quater*, lettera *d*). Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla

gestione funzionalmente integrata, il gestore dell'esercizio alberghiero e il proprietario della porzione dell'edificio di cui alla lettera *b*) del comma 1-*quater* corrispondono una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.000 euro ciascuno, ove responsabili della violazione. In caso di cambio d'uso realizzato in violazione delle condizioni e dei limiti di cui alla lettera *e*) del comma 1-*quater* resta ferma l'applicazione, in quanto compatibile, delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 57 e dal capo III del titolo VI della legge urbanistica provinciale.»

2. Nel comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica le parole: «- comprese le agenzie immobiliari -» sono soppresse.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 10-bis (Prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'art. 10-*bis* della legge provinciale n. 1 del 2002 sono inserite le parole: «e per quelle attivate dall'Università degli studi di Trento per operazioni previste dal programma di edilizia universitaria».

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici.

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserita la seguente:

«*e-bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'art. 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.»

3. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.



4. La modifica introdotta dal comma 2 si applica ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla data individuata con regolamento. Il comma 3 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e solo per due anni dalla medesima data.

Art. 19.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Dopo il settimo comma dell'art. 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«Tenuto conto della gravissima situazione di crisi che ha determinato una caduta verticale dell'occupazione, nel biennio 2013-2014 i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa legge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie degli stessi enti.»

2. Alla fine della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale sul lavoro sono inserite le seguenti parole: «e, sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali, in cassa integrazione guadagni».

3. Alla fine della lettera *a)* del comma 10 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale sul lavoro sono inserite le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi, limitatamente ai tirocini attivati con i soggetti previsti dal comma 1, lettera *b)*».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 provvede l'Agenzia del lavoro con proprio bilancio.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 7 di questa legge è istituito nel bilancio della Provincia un fondo per gli interventi anticongiunturali - spese in conto capitale e un fondo per gli interventi anticongiunturali - contributi annui. La Giunta provinciale con propria deliberazione, ripartisce tali fondi tra gli interventi di cui ai medesimi articoli 1, 2 e 7.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, dai fondi previsti dal comma 1, a favore di capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi previsti da questa legge. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dai fondi previsti dal comma 1 è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nell'elenco citato. Eventuali risorse inutilizzate sono stornate a favore di capitoli destinati a interventi previsti dalle leggi di settore nell'ambito delle opere pubbliche; in tal caso la Giunta provinciale provvede all'integrazione dell'elenco dei capitoli per i quali possono essere disposte variazioni compensative ai sensi di questo comma. La

Giunta è inoltre autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa relativi alle finalità di cui agli articoli 3 e 6 e i capitoli iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l'utilizzo degli ulteriori fondi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 3.

3. Per i fini degli articoli di questa legge riportati nella tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 2, stimati nell'importo di 100.000 euro annui dal 2013 al 2022, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui ai privati per costruzione, acquisto e risanamento), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 44, comma 5-*bis*, della legge provinciale n. 21 del 1992. A tal fine è disposta la riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 85 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

6. Dall'applicazione dell'art. 12 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese) per i fini dell'art. 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, stimati nell'importo di 1 milione di euro per il 2013, provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

Art. 21.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 26 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), è apportata la variazione stabilita dalla tabella C.

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 26 del 2012 è apportata la variazione stabilita dalla tabella D.

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui alle tabelle C e D, i totali di bilancio di cui all'art. 1, lettera *b)*, e all'art. 2, nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 26 del 2012.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2013-2015 le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 maggio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

(*Omissis*)

13R00356

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 10.

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 2 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e nel rispetto della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), la Provincia promuove l'apprendimento permanente da parte della persona e assicura la certificazione delle competenze acquisite.

2. L'apprendimento permanente è inteso come qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le proprie competenze in una prospettiva di crescita personale, occupazionale, sociale e inclusiva, nonché di mobilità professionale. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), relativi all'educazione permanente.

3. Attraverso la certificazione delle competenze acquisite dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle scelte individuali, la Provincia garantisce il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, al fine di assicurare alla persona la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l'auto-realizzazione, la coesione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) "apprendimento formale": quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

b) "apprendimento non formale": quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera a), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

c) "apprendimento informale": quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; rientra nell'apprendimento informale anche lo studio autodidattico atto ad accrescere senso di competenza e partecipazione alla vita attiva;

d) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

e) "validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale; la validazione delle competenze si conclude con il rilascio di un documento di validazione e può essere seguita dalla certificazione delle competenze;

f) "certificazione delle competenze": procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.

Capo II


POLITICHE DI SOSTEGNO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 3.

Promozione dell'apprendimento permanente

1. Per la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, la Provincia promuove l'apprendimento permanente orientando e coordinando gli interventi previsti da questa legge e dalla normativa provinciale di settore, in particolare per:

a) il sostegno dei processi di apprendimento permanente delle persone singole o associate con particolare atten-



zione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

b) lo sviluppo di un sistema di domanda e offerta e di servizi di supporto per l'apprendimento permanente, anche valorizzando le reti territoriali previste dall'articolo 4;

c) la promozione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita nonché la loro fruizione;

d) la promozione ed effettiva fruizione di azioni formative strutturate per competenze, con valutazione degli apprendimenti anche ai fini della certificazione, da realizzare anche nell'ambito del contesto di lavoro e con particolare riferimento ai giovani, agli inoccupati, ai disoccupati e alle persone disabili o in situazioni di svantaggio;

e) la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

2. A integrazione di quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale sulla scuola relativi all'educazione permanente e in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Provincia valorizza le opportunità di apprendimento offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle università degli studi, dagli enti locali, dal sistema delle imprese, dai soggetti del volontariato e dalle realtà associative, che perseguono scopi educativi e formativi anche al fine dell'inclusione sociale e dell'eliminazione delle disuguaglianze.

3. Per il perseguimento delle finalità del comma 1 in campo lavorativo, la Provincia promuove la formazione quale strumento per favorire l'adeguamento delle competenze professionali e culturali dei lavoratori e il relativo inserimento o reinserimento occupazionale mediante l'attivazione di percorsi formativi secondo criteri di personalizzazione, integrazione e flessibilità.

4. La Provincia esercita le funzioni previste da questo articolo assumendo come criterio il coordinamento delle diverse azioni in materia di apprendimento permanente poste in essere dalla Provincia stessa e dagli altri enti secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4.

Forme collaborative per la promozione dell'apprendimento permanente

1. Ai fini di una coordinata programmazione e attuazione degli interventi finalizzati all'apprendimento permanente, la Provincia promuove forme collaborative tra soggetti pubblici e privati coinvolti in ragione dei rispettivi ambiti di competenza. A tale scopo sono valorizzate le reti territoriali che coinvolgono in particolare: le istituzioni scolastiche e formative, le università degli studi, il sistema della formazione professionale e dei servizi per l'impiego, le istituzioni culturali, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese, le organizzazioni sindacali, i soggetti della cooperazione e dell'associazionismo.

2. La Provincia promuove il coordinamento degli interventi a favore dell'apprendimento informale, tra cui quelli previsti dal capo IV, e non formale disposti dagli enti locali, dagli altri soggetti competenti e dalla Provincia medesima, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse, l'integrazione delle proposte e la loro diffusione e conoscibilità ai soggetti interessati. Tali finalità sono perseguite, in particolare, mediante: a) azioni volte a raccor-

dare i diversi interventi disposti in materia dalla Provincia e quelli proposti dalle comunità e dai comuni; b) l'inserimento nel portale istituzionale della Provincia delle iniziative promosse dagli enti competenti; c) la costituzione di tavoli di coordinamento presso i centri di formazione degli adulti individuati dalla Giunta provinciale.

Capo III

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 5.

Disposizione generale

1. La Provincia, attraverso il sistema provinciale di certificazione delle competenze previsto dall'articolo 6, garantisce i servizi di validazione e di certificazione delle competenze, comunque acquisite dalla persona, secondo le attitudini e le scelte individuali, nel rispetto delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze previsti dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

Art. 6.

Sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è costituito dall'insieme dei servizi di validazione e certificazione delle competenze erogati in relazione agli ambiti di competenza della Provincia dai soggetti titolari ai sensi di questa legge.

2. I servizi di validazione e certificazione delle competenze sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: a) centralità della persona e volontarietà del processo di validazione e di certificazione delle competenze; b) semplicità, accessibilità, trasparenza, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;

c) collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.

3. La validazione e la certificazione delle competenze favoriscono: a) la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro; b) il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità a livello provinciale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali; c) il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la mobilità della persona, nonché la motivazione all'apprendimento permanente, in particolare per le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate o meno qualificate;

d) il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

e) lo sviluppo di una cultura delle competenze e di un linguaggio comune tra i soggetti interessati, anche in una prospettiva di integrazione e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare.



Art. 7.

Organizzazione del sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. In conformità con le indicazioni dell'Unione europea, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9, la Giunta provinciale, nell'ambito di una cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e dell'università nonché delle disposizioni in materia di semplificazione, di accesso agli atti e di tutela dei dati personali, definisce:

a) i criteri e le modalità di erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento; b) i criteri e le modalità di valutazione delle competenze nonché di attestazione delle competenze validate o certificate; c) le condizioni di fruizione e di garanzia dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, compresi gli eventuali costi da porre a carico dei beneficiari dei servizi; d) i criteri, i tempi e le modalità di registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo provinciale.

2. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è coordinato con i servizi interoperativi del sistema nazionale di certificazione delle competenze ed è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche al fine di garantire la funzionalità e il miglioramento costante dei servizi.

Art. 8.

Validazione e certificazione delle competenze

1. Sono oggetto di validazione e di certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove conformi a quanto definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. Le competenze validabili o certificabili, intese come insiemi strutturati di conoscenze e di abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni ricomprese nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 9, o a parti delle stesse, fino al numero totale delle competenze costituenti l'intera qualificazione.

3. La Provincia provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze anche avvalendosi di soggetti, pubblici o privati, a tal fine accreditati; nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze è comunque garantito il rispetto del principio di terzietà e indipendenza.

4. La validazione e la certificazione delle competenze sono attivate su richiesta dell'interessato e hanno in esito il rilascio di documenti di attestazione, che costituiscono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto degli standard minimi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

5. Al fine di favorire accessibilità e pari opportunità alla validazione e alla certificazione delle competenze, sono assicurate opportune misure di informazione, sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento per individui e organizzazioni.

6. Con regolamento sono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento previsto dal comma 3. Il medesimo regolamento può prevedere che il servizio di validazione e di certificazione delle competenze sia erogato da soggetti autorizzati, disciplinando anche l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

Art. 9.

Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1. Il repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali costituisce il quadro di riferimento unitario delle qualificazioni per il sistema provinciale di certificazione delle competenze, da realizzarsi anche attraverso la progressiva armonizzazione dei repertori provinciali esistenti.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di costituzione, gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale nonché le misure necessarie per il raccordo con il repertorio nazionale, in conformità con gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e con gli orientamenti della programmazione provinciale.

Art. 10.

Libretto formativo del cittadino

1. La Provincia, al fine di garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, promuove l'adozione del libretto formativo del cittadino, previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), avviene in conformità al formato del libretto formativo del cittadino.

Capo IV

COMUNITÀ DI STUDIO

Art. 11.

Promozione delle comunità di studio

1. La Provincia valorizza le proposte di apprendimento informale promosse dalle comunità di studio. Le comunità di studio sono comunità di apprendimento informale promosse da gruppi della società civile, autogestite senza alcuna gerarchizzazione organizzativa, fondate sull'egualianza e sulla cooperazione solidale dei propri componenti, sul metodo del dialogo come modalità utile per lo scambio di informazioni e conoscenze. Le comunità di studio si formano con un numero contenuto di partecipanti, si basano sull'autofinanziamento e sulla gratuità dell'apporto personale all'attività comunitaria e non rilasciano alcuna certificazione ai singoli partecipanti.



2. La Provincia può validare e certificare le competenze acquisite con la partecipazione alle attività delle comunità di studio, secondo quanto previsto dal capo III.

Art. 12.

Riconoscimento e sostegno delle comunità di studio

1. Gli enti locali possono riconoscere le comunità di studio previste dall'articolo 11 come gruppi di cittadini attivi. La richiesta di riconoscimento deve specificare in particolare l'argomento di studio, l'obiettivo scelto dalla comunità di studio, il percorso temporale di approfondimento, le modalità di autogestione e il metodo di mutuo scambio di informazione, competenze e conoscenze.

2. La Provincia, gli enti locali e le istituzioni scolastiche e formative possono sostenere le comunità di studio attraverso: *a)* la messa a disposizione di adeguati spazi; *b)* forme di accesso agevolato alle attività culturali previste nel percorso di approfondimento della comunità di studio;

c) forme di agevolazione per il trasporto collettivo collegato con le iniziative previste dalla lettera *b)* nell'ambito del percorso di approfondimento della comunità di studio.

3. Alle esperienze delle comunità di studio riconosciute è data diffusione attraverso il portale istituzionale della Provincia.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per attivare il sistema provinciale di certificazione delle competenze, previsti dagli articoli 7, 8 e 9. Dalla data di entrata in vigore di questa legge possono comunque essere promosse azioni sperimentali, a partire da quelle già in essere, per l'attivazione delle procedure di validazione delle competenze.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

2. Per i fini dell'articolo 12 della presente legge è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unità previsionale di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'articolo 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

3. Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, della presente legge, sono assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00357

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:

«3-ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34-quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).».



Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 21
della legge provinciale sulle attività culturali*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.»

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 21-bis
nella legge provinciale sulle attività culturali*

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo). — 1. È istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, e in particolare progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:

- a) promuovere la diffusione dello spettacolo;
- b) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
- c) favorire l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo;
- d) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;
- e) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro dialettale e della musica popolare;
- f) riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;
- g) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;
- h) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;
- i) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;
- j) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l'entità del fondo, la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21.»

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali) e 35.5.210 (Investimenti per le attività culturali), per i fini dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali.

2. Dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle

già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) per i fini dell'articolo 34-bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia ff.: PACHER

13R00358

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 12.

Realizzazione di alloggi sopraelevati. Integrazione della legge provinciale sui campeggi 2012.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012, nel capo II, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica). — 1. La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione è ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Resta fermo il rispetto della disciplina urbanistica e della normativa vigente in materia di sicurezza.

2. Al fine di garantire un'offerta turistica qualificata, la Giunta provinciale adotta un regolamento che, attraverso la modifica dei regolamenti di attuazione delle leggi provinciali in materia di ricettività turistica, definisce previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e anche in deroga alle caratteristiche delle strutture ricettive definite dalla legislazione provinciale:

a) i casi in cui è ammessa la realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva alberghiera ed extra alberghiera, di campeggi, di rifugi escursionistici e di agriturismo;



b) i parametri strutturali e dimensionali degli alloggi previsti dal comma 1;

c) le modalità di integrazione degli alloggi previsti dal comma 1 con le strutture ricettive previste dalla normativa provinciale, fermo restando che tali alloggi possono essere realizzati solo in presenza di un immobile che offre i servizi centralizzati;

d) le modalità di verifica della conformità a quanto previsto dalle lettere b) e c), ai fini del rilascio del titolo edilizio;

e) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questa legge.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00359

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 13.

Misure per la trasparenza nelle concessioni idroelettriche. Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1.1. nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 1.1 (*Trasparenza nelle concessioni*). — 1. La provincia può assegnare concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico a società fiduciarie, a società partecipate direttamente da società fiduciarie o a società in cui società fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile su soci della società medesima, solo se queste rendono nota l'identità dei fiducianti prima dell'adozione del provvedimento di concessione, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione concedente. Tali società sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta nell'identità dei fiducianti entro trenta giorni da quando si è verificata.

2. Quando, successivamente al rilascio della concessione, società fiduciarie acquisiscono partecipazioni dirette o indirette di controllo ai sensi del primo comma dell'art. 2359 del codice civile in società concessionarie diverse da quelle previste dal comma 1, la società concessionaria è tenuta a comunicare all'amministrazione concedente l'identità dei fiducianti entro trenta giorni. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00360

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2013, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La lettera j) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente: «j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;».



Art. 2.

Modificazione dell'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'esame dei progetti previsti dall'art. 24-bis relativi al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione il comitato è integrato da un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione di Trento research, innovation and education system (RISE), che partecipa a titolo gratuito.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«2-bis. I contributi previsti da quest'articolo in favore del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) iniziative potenzialmente in grado di garantire la valorizzazione del capitale investito attraverso l'immissione sul mercato di prodotti o servizi;

b) iniziative potenzialmente in grado di garantire lo svolgimento delle prevalenti attività attinenti la ricerca e lo sviluppo di prodotti o servizi nell'ambito del territorio trentino;

c) iniziative coerenti con gli ambiti di attività determinati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, in quanto coerenti con le indicazioni strategiche della provincia.»

Art. 4.

Inserimento della sezione I ter nel capo III della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-terdecies nel capo III della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

«Sezione I ter — Promozione dei distretti».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 24-quaterdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-terdecies, nella sezione I ter del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«Art. 24-quaterdecies (Distretti). — 1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettere b) e j), la provincia riconosce e promuove l'aggregazione delle imprese in distretti, finalizzati a sviluppare una progettualità strategica in conformità agli obiettivi della programmazione, volta a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico, anche sul piano occupazionale, attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze.

2. Per i fini di questa legge, per distretti s'intendono le aggregazioni d'imprese secondo legami di affinità tematico-settoriale e territoriale, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere correlate rilevanti per l'economia provinciale, e aperte alla libera adesione delle imprese di tutti i settori economici e di altri enti pubblici e privati.

3. A sostegno dello sviluppo distrettuale la provincia promuove:

a) specifici interventi, sia nella forma di incentivi alle imprese, sia attraverso la promozione di azioni, progetti e servizi, finalizzati allo sviluppo della competitività, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle aziende aderenti, alla sostenibilità ambientale, nonché, ove necessario, alla riconversione produttiva e occupazionale del distretto;

b) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa da realizzarsi anche attraverso codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti, in coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese);

c) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare, nonché a contrastare la discriminazione sui luoghi di lavoro, nel quadro degli interventi previsti dall'art. 22-bis.

4. I criteri d'individuazione dei distretti nonché gli interventi di sostegno agli stessi sono stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 35, anche attraverso il riconoscimento di ordini di priorità o di maggiorazioni di agevolazione alle imprese aderenti ai distretti medesimi.

5. Gli interventi per la realizzazione delle iniziative di sviluppo dei distretti previste dal comma 3 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 24-quindecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-quaterdecies, nella sezione I ter del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«Art. 24-quindecies (Altre forme distrettuali). — 1. Secondo le modalità previste dall'art. 24-quaterdecies, la provincia promuove e sostiene:

a) l'attivazione di uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie, in grado di attrarre risorse umane e finanziarie e di sviluppare aggregazioni tra imprese, università ed enti di ricerca, idonee a consolidare attraverso l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di conoscenze, la competitività del tessuto produttivo locale e l'occupazione;

b) lo sviluppo dei distretti artigianali, quali ambiti di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione e di coordinamento delle iniziative locali finalizzate al rafforzamento della competitività del settore artigianale.»



Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Per i fini dell'art. 5 della presente legge è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'art. 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00361

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2013, n. 16.

Regolamento concernente la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 25 giugno 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 giugno 2013, n. 831;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di dirigente tecnico-assistenziale dell'ambito infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione del servizio sanitario provinciale, in attuazione dell'art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 1, oltre al possesso dei requisiti generali, è necessario il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea specialistica o magistrale relativa all'ambito specifico;

b) almeno cinque anni di servizio effettivo in un profilo professionale attinente alla funzione da rivestire, prestato in enti del servizio sanitario nazionale oppure provinciale in una qualifica funzionale corrispondente al livello 7, 7-bis e 7-ter, di cui ai contratti collettivi intercompartimentali e compartimentali per il personale del servizio sanitario provinciale ovvero in qualifiche corrispondenti o analoghe presso altre pubbliche amministrazioni;

c) iscrizione al relativo albo professionale.

2. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Avviso di selezione pubblica

1. Il competente Comprensorio Sanitario pubblica l'avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in cui sono indicati:

a) l'oggetto dell'incarico, la sua durata e la sede di servizio;

b) i requisiti richiesti;

c) le competenze e le capacità attitudinali richieste;

d) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

e) la documentazione da allegare alla domanda, tra cui il curriculum relativo all'esperienza professionale maturata;

f) gli argomenti oggetto del colloquio;

g) le modalità di svolgimento della procedura di selezione pubblica;

h) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti;

i) il gruppo linguistico al quale è riservato l'incarico.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica è nominata dal Direttore/dalla Direttrice del Comprensorio Sanitario ed è composta da:


a) il Direttore/la Direttrice tecnico-assistenziale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ovvero un/una dirigente tecnico-assistenziale della stessa da lui/lei delegato, in possesso di pluriennale esperienza professionale specifica nella materia oggetto della procedura di selezione, che svolge la funzione di presidente;

b) due dirigenti tecnico-assistenziali con pluriennale esperienza professionale specifica nella materia oggetto della procedura di selezione.

2. Funge da verbalizzante un impiegato amministrativo/un'impiegata amministrativa appartenente almeno alla VI qualifica funzionale.

3. Per ogni componente della commissione è nominato un/una supplente.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione in provincia di Bolzano e riferita all'ambito territoriale del relativo Comprensorio Sanitario o all'intero territorio provinciale, fatta salva l'ipotesi di oggettiva e motivata impossibilità di nominare esperti appartenenti al gruppo linguistico previsto. Uno/Una dei tre componenti può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.



5. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne, salva motivata impossibilità.

Art. 5.

Svolgimento della procedura di selezione

1. La procedura di selezione prevede un colloquio e la valutazione del curriculum professionale.

2. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie della funzione da ricoprire.

3. Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze professionali ed all'accertamento delle competenze gestionali, organizzative e direzionali relative all'incarico da svolgere.

4. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l'idoneità o meno del candidato/della candidata all'incarico, redigendo l'elenco delle persone idonee con il punteggio da esse ottenuto.

Art. 6.

Nomina del/della dirigente tecnico-assistenziale

1. L'incarico di dirigente tecnico-assistenziale è conferito dal Direttore/dalla Direttrice generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. L'incarico ha durata quinquennale ed è prorogabile.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 giugno 2013

DURNWALDER

13R00328

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 28.

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 del 7 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Art. 1.

Liquidazione dei progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 e alla l.r. 72/2012

1. Per i progetti ammessi al finanziamento in base alla l.r. 69/2007 ed alla l.r. 72/2012, la competente struttura del Consiglio è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti oggetto di ammissione al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che otterranno riscontro favorevole.

2. La struttura di cui al comma 1 può concedere, in base a richiesta scritta e debitamente motivata, eventuale proroga dei tempi di realizzazione del progetto, nel limite massimo di tre mesi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 3 giugno 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2013.

(*Omissis*).

13R00347



LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 29.

Norme in materia di attività di acconciatore.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Toscana n. 28 del 7 giugno 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Art. 1.

Definizione

1. L'attività professionale di acconciatore, come definita dall'articolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetiche consistenti in limatura e laccatura di unghie.

3. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 174/2005, non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore

possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 2.

Abilitazione professionale

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, della l. 174/2005.

2. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 3.

Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore

1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l'ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009).

5. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.



6. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

7. Qualora l'attività di acconciatore sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:

a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 7.

10. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

Art. 4.

Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d'uso.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente

normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

6. Nei locali dove è svolta l'attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

Art. 5.

Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.

Art. 6.


Attività formativa

1. I percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, anche sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce:

a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare:

1) la qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005;



2) la specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della l. 174/2005;

3) la formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della l. 174/2005;

4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *b*), della l. 174/2005;

b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;

c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;

d) la composizione della commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Art. 7.

Regolamento comunale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 8.

Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 3, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione

della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigianale svolta ai sensi della l.r. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.

2. Chiunque esercita l'attività senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Chiunque esercita l'attività senza la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

4. Chiunque esercita l'attività in assenza del responsabile tecnico di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

5. Chiunque esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00.

7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.

9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 10.

Norme transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della l. 174/2005.



2. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, i soggetti che alla data entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;

b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

3. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge già svolgono l'attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, come previsto dall'articolo 5.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 6, definisce le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la l. 174/2005.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 giugno 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2013.

(Omissis).

13R00348

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-033) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 2,00

